

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO

REV.	DATA	VERIFICATO Responsabile Qualità	APPROVATO Amministratore Unico	Motivo della revisione
00	07/02/2020	Domenico Venditti	Marialuisa Vivacqua	Prima emissione
01	04/06/2020	Domenico Venditti	Marialuisa Vivacqua	Esame doc.le Accredia

INDICE

1. OGGETTO	3
2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO	3
2.1 LA SOCIETÀ	3
3. DEFINIZIONI	4
4. AMMISSIONE AL SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO	5
5. ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO PER LE OPERE IN ESECUZIONE	5
5.1 GENERALITÀ	5
5.2 VERIFICA TECNICA	5
6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO PER LE OPERE ULTIME	11
7. DOMANDA E CONTRATTO	11
7.1 DOCUMENTAZIONE	11
7.2 RICEZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONTRATTO.	12
8. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	13
8.2 RAPPORTI	16
9. DOVERI DEL COMMITTENTE	16
10. DOVERI DI ICOVER	17
11. MODIFICHE E TRASFORMAZIONI	18
12. RILASCIO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE	18
13. PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE	18
14. RISERVATEZZA	18
15. DIRITTO DI RECESSO	18
16. RINNOVO DEL CONTRATTO	19
17. MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ISPEZIONE	19
18. RESPONSABILITÀ CIVILE	19
19. RECLAMI E RICORSI	19
20. CONTENZIOSI	20
21. ASSISTENZA	20
22. PUBBLICITÀ	20
23. CONDIZIONI ECONOMICHE	20
23.1 TARIFFE	20
23.2 PRESTAZIONI NON INCLUSE NEL PIANO DI CONTROLLO	21
23.3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO	21
24. RISERVATEZZA	21
25. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	21

1. Oggetto

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità con le quali è fornito da ICOVER il servizio di ispezione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e gli adempimenti previsti per i richiedenti il servizio di controllo tecnico delle attività di progettazione e realizzazione di un'opera, anche finalizzata alla stipula della polizza decennale postuma per interventi di realizzazione di opere edili.

ICOVER e il suo personale responsabile dell'effettuazione dell'ispezione al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza delle attività non sono (né direttamente, né indirettamente tramite società collegate):

- il progettista, il costruttore, fornitore, acquirente, proprietario utilizzatore o manutentore dell'opera sottoposta ad ispezione né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti.
- impegnati in attività che possono essere in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alla loro attività di ispezione.
- impegnati in qualsiasi altra attività che potrebbero compromettere la riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di verifica.

ICOVER non assume in nessun caso il ruolo di responsabile per l'esecuzione dell'opera, non si assume pertanto le responsabilità e non partecipa alla stesura dei progetti o prescrizioni tecniche e alla direzione e/o sorveglianza dei lavori.

ICOVER svolge il proprio ruolo nell'assoluto rispetto della legislazione e della normativa vigente garantendo che tutte le parti interessate al processo di verifica abbiano accesso ai servizi senza alcuna discriminazione.

ICOVER svolge la propria attività in conformità alla norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica, così come stabilito dall'appendice A della norma di riferimento

Al fine di contrastare qualsiasi rischio che possa compromettere tale indipendenza, ICOVER adotta procedure che permettono di identificare, analizzare e documentare possibili conflitti di interesse derivanti dalle attività svolte da tutto il personale; inoltre ICOVER adotta un Codice Etico che si rivolge a tutti i dipendenti ICOVER ed ai suoi collaboratori.

2. Modalità di gestione del Regolamento per l'attività di Controllo Tecnico

Il presente Regolamento viene preparato dal Responsabile Assicurazione Qualità, verificato dal Responsabile Qualità e approvato dall'Amministratore Unico.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

2.1 La Società

ISTITUTO COLLAUDI e VERIFICHE S.p.A. (in breve ICOVER) è una società a responsabilità per azioni, con sede legale in Roma, che opera come organismo di ispezione nel settore industriale e civile.

3. Definizioni

I riferimenti utilizzati per i termini utilizzati sono contenuti nelle norme:

- UNI EN ISO 9000:2005;

Nel presente documento si fa comunque rinvio alle definizioni contenute nella norma UNI 17021, tra cui:

- rischio: probabilità di accadimento associata alla relativa entità di un evento dannoso inatteso ed accidentale; Nell'ambito del rischio complessivo viene individuata la classe del "rischio tecnico" che, avendo origine in termini di cause nell'ambito dell'intero processo costruttivo, si riferisce in termini di difetti dannosi al comportamento, anche nel tempo dell'opera oggetto del servizio ispettivo di verifica o di controllo. Il comportamento dell'opera deve essere valutato con particolare riferimento alla rispondenza di eventuali prescrizioni, alla protezione degli utenti contro incidenti inerenti alla loro sicurezza, alla durata nel tempo delle caratteristiche essenziali od importanti dell'opera stessa.
- guasto: avaria di un sistema causata dal degrado delle parti che lo compongono;
- difetto: caratteristica di un sistema che causa il mancato soddisfacimento di una richiesta o una aspettativa inespresa;
- difetto di durabilità: incapacità di un sistema a limitare i processi di degrado a cui è sottoposto e la conseguente evoluzione negativa della sua funzionalità nei limiti della sua vita utile di progetto o della vita economica media di sistemi appartenenti alla medesima categoria, per determinate condizioni d'uso e di manutenzione;
- degrado: progressivo deterioramento, più o meno grave ed evidente, dell'integrità fisica di un sistema o di una sua parte;
- danno: conseguenza economica dovuta all'insorgere di un guasto;
- documenti di progetto: disegni o altri documenti tecnici (prodotti dell'attività di progettazione) che:
 - descrivono le scelte progettuali, ovvero, le opere da realizzare, le loro parti e le modalità esecutive;
 - giustificano le scelte progettuali attraverso relazioni di calcolo, resoconti di prove, certificazioni di prodotto;
- servizio ispettivo, di verifica o di controllo: attività attraverso la quale, su richiesta e per conto di seconde o terze parti in causa, si esamina il risultato delle varie fasi di svolgimento di un processo costruttivo, al fine di prevenire sia le non conformità rispetto alle specifiche di progetto precedentemente verificate, sia, più genericamente, le non conformità agli obiettivi ed ai vincoli definiti, informandone il proprio committente e gli altri operatori eventualmente interessati. Tale servizio ispettivo di verifica o di controllo è definito sulla base di un suo oggetto e del suo obiettivo:
 - **l'oggetto** del servizio di controllo è un processo costruttivo, destinato alla realizzazione di un insieme di opere, oppure la loro ristrutturazione, manutenzione, recupero;
 - **l'obiettivo** del servizio di controllo consiste nel normalizzare (riconduurre entro i limiti preventivati) il rischio tecnico con la prevenzione;
- committente di servizio ispettivo o di controllo: persona fisica o giuridica indicata con tale denominazione nel contratto di controllo tecnico, per volontà e per conto della quale l'attività di controllo è eseguita e che incarica direttamente l'organismo ispettivo, specificando l'oggetto e l'obiettivo del servizio di controllo;

- organismo di ispezione (Odl): organismo che svolge un servizio di controllo, identificabile giuridicamente, riconosciuto contrattualmente allo scopo di erogare servizi di controllo tecnico; a differenza dell'organismo incaricato della direzione lavoro (ODL), **l'organismo ispettivo non fornisce** alcun tipo di istruzioni o raccomandazioni, né di tipo progettuale, né di tipo esecutivo;
- opera: edificio o infrastruttura sul cui processo costruttivo viene sviluppato l'intervento dell'organismo ispettivo;

4. Ammissione al servizio di Controllo Tecnico

Qualsiasi soggetto con i requisiti definiti dalla normativa di riferimento e/o dal presente Regolamento per le attività richieste può accedere ai servizi di ICOVER. Le procedure in base alle quali ICOVER opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di ispezione.

5. Attività di Controllo Tecnico per le opere in esecuzione

5.1 Generalità

I servizi ispettivi di controllo tecnico sono classificabili secondo l'oggetto e l'obiettivo, che vengono definiti dal committente in funzione delle sue esigenze di normalizzazione del rischio.

I servizi ispettivi di controllo tecnico prevedono un'attività di tipo tecnico, che si sviluppa normalmente mediante l'esame della documentazione di progetto e delle opere realizzate, ed una attività di rapportazione, che si concretizza nella redazione del rapporto o dei rapporti di ispezione che contengono i risultati dell'indagine effettuata.

5.2 Verifica tecnica

L'attività di controllo non considera le scelte di base relative alla forma e/o tipologia dell'opera e non considera le principali scelte inerenti la tecnologia esecutiva. Sarà possibile derogare da questo principio se espressamente richiesto dal committente o se tali scelte influenzano negativamente ed in modo evidente la validità tecnica economica dell'intervento.

In generale l'attività di controllo consiste nell'analisi dei documenti di progetto e nell'analisi delle opere e della loro esecuzione. In particolare essa si svolge nelle fasi seguenti:

- Fase1: Analisi delle scelte preliminari di progetto;
- Fase2: Analisi delle modalità di adozione delle scelte esecutive dell'intervento;
- Fase3: Analisi delle modalità di realizzazione degli interventi previsti
- Fase4: Verifiche di conformità dell'opera al progetto

Tali analisi hanno l'obiettivo di valutare:

- la conformità delle specifiche tecniche di progetto;
- i vincoli stabiliti dalla legislazione tecnica vigente per le fasi di cui sopra;
- la fattibilità tecnico-economica degli interventi previsti in fase di progettazione preliminare o esecutiva, relativamente agli obiettivi di programma stabiliti dal contratto;
- le prescrizioni contrattuali;
- le specifiche e raccomandazioni tecniche;
- le norme di buona pratica;
- la veridicità di dichiarazioni ed attestazioni;
- la conformità delle opere realizzate al progetto stesso e alle prescrizioni o raccomandazioni di cui sopra.

L'analisi dei documenti di progetto è subordinata alla trasmissione effettiva ad ICOVER dei documenti e degli atti suddetti.

L'esame in cantiere delle opere sottoposte al controllo tecnico si esplica attraverso l'esame visivo in occasione di visite svolte lungo la durata della realizzazione delle opere. Le visite non rivestono carattere esaustivo e l'attività di ICOVER non implica l'assistenza sistematica alle riunioni di cantiere.

Anche l'effettuazione di analisi e di prove in laboratorio o sui prodotti e sui processi non è generalmente compresa nell'attività di controllo tecnico ma queste ultime possono essere proposte come supporto al controllo.

I risultati di tali analisi e prove sono comunicati ad ICOVER che ne tiene conto nell'espletamento della propria attività.

Il committente può incaricare ICOVER, a complemento della sua attività, di controlli da svolgersi in fabbrica su opere, parti di opere o di sistemi impiantistici da incorporarsi nella costruzione.

Il committente comunica tale esigenza al momento dell'incarico relativo allo specifico servizio ispettivo o di controllo.

Nel corso dell'attività inoltre ICOVER:

- non esamina, salvo disposizioni in tal senso contenute nel contratto di controllo tecnico, le soluzioni relative agli spazi verdi e alla sistemazione esterna;
- non verifica l'installazione del cantiere;
- non considera i rischi connessi a cause di forza maggiore, all'uso improprio delle opere, alla cattiva fede, alle catastrofi naturali, salvo quanto non sia valutabile sulla base di normativa o comprovata documentazione scientifica accettata dai contraenti;
- si riferisce alle caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature esattamente come sono dichiarate nei certificati dei prodotti o nei resoconti di prova che gli sono forniti.

Salvo quanto diversamente specificato nel contratto stabilito tra le parti, le attività di controllo tecnico effettuate da ICOVER sono sotto riportate.

5.2.1 Controlli relativi alla stabilità ed alla resistenza meccanica

5.2.1.1 Stabilità degli edifici di nuova esecuzione

5.2.1.1.1 *Obiettivo dei controlli*

I controlli relativi alla stabilità e alla resistenza meccanica degli edifici di nuova costruzione, o per interventi su opere esistenti, hanno come oggetto il sistema tecnologico edilizio e i sistemi impiantistici da esso indissociabili, ovvero quelle attrezzature e reti impiantistiche, o parti di esse, la cui posa, o smontaggio, o sostituzione non può effettuarsi senza demolire o danneggiare l'opera o parti di essa.

Questi controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire l'inadeguatezza delle opere realizzate nei confronti delle azioni meccaniche e, nello specifico, normalizzare il rischio di crollo, totale o parziale, nonché il raggiungimento degli stati limite di utilizzo fondamentali.

5.2.1.1.2 *Oggetto dei controlli*

I controlli riguardano i seguenti sottosistemi tecnologici:

- opere di fondazione;
- strutture;
- elementi strutturali singoli od isolati (torri, pali, camini, ecc.);
- partizioni interne ed esterne orizzontali e verticali;

- coperture (limitatamente agli elementi portanti o, comunque, con un preciso funzionamento strutturale, tenendo adeguatamente conto, però, nella valutazione delle sollecitazioni, della loro interazione con le altre parti);
- sistemi impiantistici indissociabilmente legati a queste opere.

I controlli non riguardano i lavori preparatori o previsionali, quali demolizioni, terrazzamenti, cassature, puntellamenti, ponteggi, apparecchiature di sollevamento e movimentazione, se non per quanto riguarda la loro influenza sui subsistemi sopra elencati.

5.2.1.1.3 Specifiche di riferimento

In mancanza di specificazioni particolari relative alla stabilità dell'edificio e delle sue parti, il controllo si opera con riferimento ai regolamenti vigenti.

5.2.1.2 Sicurezza delle persone in caso di sisma

5.2.1.2.1 Obiettivo dei controlli

I controlli relativi alla sicurezza delle persone in caso di sisma hanno lo scopo di contribuire a prevenire quei crolli, totali o parziali, delle opere realizzate che possono causare incidenti alle persone che ne fruiscono, in caso di sisma, derivanti da carenza nell'applicazione delle normative relative alle costruzioni in zona sismica.

5.2.1.2.2 Oggetto dei controlli

I controlli relativi alla sicurezza delle persone in caso di sisma hanno come oggetto gli elementi costituenti le strutture principali e quelle oggetto della legislazione antisismica.

5.2.1.2.3 Specifiche di riferimento

In mancanza di particolari specificazioni relative all'intensità delle azioni sismiche ed ai modelli di riferimento, il controllo si opera con riferimento ai regolamenti vigenti.

5.2.1.3 Stabilità degli edifici adiacenti all'opera da realizzare

5.2.1.3.1 Obiettivo dei controlli

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire i rischi di incidenti alle persone derivanti da carenza di stabilità delle opere adiacenti causata dall'incompatibilità tra gli edifici esistenti adiacenti alle opere da realizzare, in termini di carenze generali o locali di stabilità dell'esistente in conseguenza di detti lavori.

5.2.1.3.2 Oggetto dei controlli

Sono oggetto di controllo:

- nel loro insieme, le opere esistenti di fondazione, la struttura, le chiusure e la copertura degli edifici esistenti;
- nel loro insieme o in parte (su richiesta del committente), tutte le altre parti delle opere esistenti.

5.2.1.3.3 Specifiche di riferimento

Il controllo si opera con riferimento alle modalità operative previste per l'esecuzione dei lavori ed ai regolamenti vigenti.

5.2.1.4 Controllo impermeabilizzazioni delle coperture

Servizio di controllo relativo ai requisiti di durabilità, manutenibilità, vita utile dell'impermeabilizzazione delle coperture dell'opera.

5.2.1.4.1 *Obiettivo del controllo*

Il servizio di controllo ha lo scopo di normalizzare il rischio di difetti ed errori di realizzazione che possano causare le seguenti tipologie di danni materiali diretti:
mancata tenuta all'acqua per coperture dell'opera

5.2.1.4.2 *Oggetto del controllo*

Il servizio di controllo ha come oggetto le seguenti unità tecnologiche:
sistema di impermeabilizzazione delle coperture dell'opera.

I controlli saranno riferiti a singoli materiali, prodotti e componenti e a parti funzionali dell'opera considerati in una logica di mantenimento delle prestazioni entro i livelli accettabili prima di intervenire con manutenzioni straordinarie.

5.2.1.5 Controllo pavimentazioni industriali

Servizio di controllo relativo ai requisiti di durabilità, manutenibilità, vita utile delle pavimentazioni industriali.

5.2.1.5.1 *Obiettivo del controllo:*

Il servizio di controllo ha lo scopo di normalizzare il rischio di difetti ed errori di realizzazione che possano causare le seguenti tipologie di guasti:
distacco o rottura delle pavimentazioni industriali riconducibili ad un loro difetto di posa in opera con particolare riferimento alla stabilità e alla resistenza meccanica delle parti d'opera oggetto del controllo.

5.2.1.5.2 *Oggetto del controllo:*

Il servizio di controllo ha come oggetto le pavimentazioni di calcestruzzo ed in resina ad uso industriale (con riferimento a UNI 11146, UNI 8298):

5.2.1.5.3 *Specifiche di riferimento*

I controlli saranno riferiti a singoli materiali, prodotti e componenti e a parti funzionali dell'opera considerati in una logica di mantenimento delle prestazioni entro i livelli accettabili prima di intervenire con manutenzioni straordinarie.

5.2.2 Controlli relativi alla sicurezza in caso di incendio

5.2.2.1.1 *Obiettivo dei controlli*

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire i rischi tecnici che possono provocare incidenti alle persone, derivanti da carenza nell'applicazione delle disposizioni regolamentari relative alla sicurezza delle persone nelle costruzioni completate.

5.2.2.1.2 *Oggetto dei controlli*

Sono oggetto di controllo le opere e gli elementi complementari seguenti:

- disposizioni costruttive relative alla protezione contro il rischio d'incendio e i dispositivi antipanico: comportamento al fuoco dei materiali e resistenza al fuoco degli elementi della costruzione, vie di fuga, compartimentazione, isolamento termico, transito mezzi di soccorso, dispositivi d'allarme, evacuazione naturale dei fumi;
- gli impianti elettrici;
- gli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento d'aria, refrigerazione e impianti meccanici di estrazione fumi;
- gli impianti di gas combustibile e di idrocarburi liquidi;
- le canne fumarie.

Il controllo non riguarda la sicurezza delle persone durante tutta la durata dei lavori e la stabilità delle opere.

5.2.3 Controlli relativi all'igiene e alla salute negli ambienti confinati e all'impatto sull'ambiente esterno

5.2.3.1.1 Obiettivo dei controlli

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire carenze

- nell'applicazione delle regolamentazioni (leggi) relative alla proibizione o limitazione nell'uso di materiali che possono rilasciare sostanze pericolose (gas, fumi) nell'aria o nell'acqua (impianti);
- nell'applicazione delle regolamentazioni che limita o regola l'emissione e/o l'immissione di sostanze inquinanti nell'aria, acqua o suolo.

Si considerano anche gli aspetti igienici legati alla aerazione/ventilazione degli ambienti o legati al formarsi di condense e sviluppo di muffe e funghi.

5.2.3.1.2 Oggetto dei controlli

Oggetto dei controlli sono singoli prodotti o parti di edificio e loro criteri di funzionamento che sono luogo o causa dei fenomeni predetti.

A titolo di primo orientamento si ricordano i seguenti:

- verifica dell'impiego di materiali o prodotti proibiti o fortemente limitati (per esempio amianto, CFC, ecc.);
- verifica dell'evacuazione dei fumi di combustione o del rispetto delle prescrizioni per gli impianti a gas;
- verifica dei materiali e dispositivi che possono dare luogo a cessione o problemi di non igienicità dell'acqua potabile;
- verifica delle rispondenze degli impianti elettrici alle regole di sicurezza.

5.2.4 Controlli relativi alla sicurezza nell'uso

5.2.4.1 Sicurezza nell'impiego degli impianti

5.2.4.1.1 Obiettivo dei controlli

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire i danni alle persone derivanti dalla carenza nell'applicazione delle vigenti normative.

5.2.4.1.2 Oggetto dei controlli

Sono oggetto di controllo, nel loro insieme o in parte (su richiesta del committente):

- la rete d'alimentazione dell'acqua, di riscaldamento e sanitaria;
- il riscaldamento, il condizionamento, la ventilazione meccanica;
- gli ascensori, montacarichi, scale meccaniche, piattaforme mobili, navicelle di manutenzione di facciate;
- le installazioni elettriche, compresa l'illuminazione esterna;
- gli ascensori, montacarichi, scale meccaniche;
- la produzione e distribuzione d'acqua calda, distribuzione d'acqua fredda, e suo scarico;
- gli apparecchi e impianti a pressione di vapore o di gas;
- gli impianti di fluidi medicali;
- le disposizioni costruttive per la protezione contro le radiazioni ionizzanti;
- i camini.

5.2.4.2 Sicurezza nella fruizione degli ambienti di vita e di lavoro

5.2.4.2.1 Obiettivo dei controlli

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire i danni alle persone che fruiscono degli ambienti di vita e di lavoro non industriali, derivanti dalla carenza nell'applicazione delle vigenti normative.

5.2.4.2.2 *Oggetto dei controlli*

Sono oggetto di controllo, nel loro insieme o in parte (su richiesta del committente):

- le porte a chiusura automatica;
- le porte automatiche di garage;
- la rete di distribuzione da antenne televisive collettive;
- gli ascensori, montacarichi, scale meccaniche;
- i parapetti, le finestre e i pannelli sottofinestra.

5.2.5 Controlli relativi alla protezione contro il rumore

5.2.5.1.1 *Obiettivo dei controlli*

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire carenze nell'applicazione della regolamentazione relativa all'isolamento acustico.

5.2.5.1.2 *Oggetto dei controlli*

Sono oggetto di controllo, nel loro insieme, le opere e gli impianti che concorrono a soddisfare i requisiti regolamentari o contrattuali.

5.2.6 Controlli relativi all'isolamento termico e al risparmio energetico

5.2.6.1.1 *Obiettivo dei controlli*

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire carenze nell'applicazione della normativa relativa al risparmio energetico.

5.2.6.1.2 *Oggetto dei controlli*

Sono oggetto di controllo, nel loro insieme, le opere e gli impianti oggetto della regolamentazione relativa al risparmio energetico.

5.2.7 Controlli relativi alla fruibilità e all'accessibilità degli spazi

5.2.7.1 *Controlli relativi all'accessibilità da parte di portatori di handicap (disabili)*

5.2.7.1.1 *Obiettivo dei controlli*

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire carenze nell'applicazione delle normative che regolamentano l'accessibilità e l'adattabilità delle costruzioni alle persone disabili.

5.2.7.1.2 *Oggetto dei controlli*

Sono oggetto di controllo, nel loro insieme, le opere e gli impianti oggetto della regolamentazione relativa all'accessibilità e all'adattamento delle costruzioni alle persone disabili.

5.2.8 Controlli relativi alla vita utile di esercizio, durabilità e manutenibilità

5.2.8.1.1 *Obiettivo dei controlli*

I controlli hanno lo scopo di permettere una previsione estimativa basata su elementi statistici e/o sulla esperienza acquisita dai diversi operatori e formalizzata in documenti tecnici o bibliografie di settore. I controlli possono essere riferiti o a singoli materiali, prodotti o componenti o a parti funzionali dell'edificio considerato in una logica di mantenimento delle prestazioni entro i livelli accettabili prima di intervenire con manutenzioni ordinarie o straordinarie.

5.2.8.1.2 *Oggetto dei controlli*

Sono oggetto di controllo le parti tecnologiche dell'edificio di cui al punto precedente con particolare attenzione a quelli che statisticamente presentano maggiori criticità e comportano rischi per le persone e/o danni per le opere di entità non accettabile. Nel seguito si indicano i casi ritenuti più

significativi in base alle esperienze maturate in campo assicurativo e da parte degli organismi di ispezione o controllo.

5.2.8.1.3 Serramenti esterni e facciate continue

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire difetti ed errori di realizzazione che possano causare il guasto di insufficiente tenuta all'aria e all'acqua, nel periodo di garanzia previsto o, comunque, anticipatamente rispetto alla frequenza di manutenzione stabilita.

5.2.8.1.4 Rivestimenti esterni

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire difetti ed errori di realizzazione che possano causare un guasto nel periodo di garanzia previsto e, comunque, anticipatamente rispetto alla frequenza di manutenzione stabilita.

5.2.8.1.5 Rivestimenti interni e pavimentazioni

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire difetti ed errori di realizzazione che possano causare un guasto per usura o rottura nel periodo di garanzia previsto e, comunque, anticipatamente rispetto alla frequenza di manutenzione stabilita.

6. Attività di Controllo Tecnico per le opere ultimate

Tale attività è riferita essenzialmente ai controlli tecnici da effettuarsi ai fini della stipula della polizza assicurativa decennale postuma su opere ultimate e/o in uno stadio di lavori avanzato.

Al fine di tenere sotto controllo l'attività sopradescritta, da considerarsi critica rispetto al livello di confidenza ottenibile mediante il controllo tecnico effettuato progressivamente sulle opere in esecuzione (di cui al p.to 5) ICOVER ha predisposto adeguate procedure di controllo per la gestione dei controlli ad opere ultimate.

Quanto sopra prescinde dal fatto che siano disponibili la relazione a struttura ultimata del Direttore dei Lavori e/o relazione di collaudo del CL

Fermo restando quanto descritto nel paragrafo 5.2, le attività ispettive riguarderanno:

- la documentazione progettuale;
- la documentazione prodotta durante l'avvenuta esecuzione delle opere oggetto del controllo come ad esempio il registro dei getti, le bolle di consegna del cls, i certificati delle prove del cls e dell'acciaio, le dichiarazioni di conformità dei materiali, ecc.;
- un accurato controllo visivo dell'intera struttura;
- le prove diagnostiche in situ relative al cls e all'acciaio

7. Domanda e contratto

7.1 Documentazione

La richiesta del servizio di controllo tecnico può essere inoltrata a ICOVER attraverso il modulo di domanda, dove vengono indicati i riferimenti normativi o contrattuali ai quali deve rispondere il servizio, ovvero può costituire l'oggetto di un bando o di una richiesta formulata verbalmente.

I requisiti del servizio devono essere in ogni caso formalizzati dal Responsabile Qualità e inseriti nella documentazione relativa al Committente. Il documento che riporta i requisiti deve essere consultato in sede di preparazione del contratto.

A coloro che sono interessati a richiedere il servizio di controllo, viene inviata la seguente documentazione:

- Domanda di servizi di controllo tecnico
- Regolamento per l'attività di controllo tecnico.

7.2 Ricezione e valutazione della domanda, contratto.

La domanda di servizi di controllo tecnico viene esaminata dalla segreteria tecnica coadiuvata dal responsabile di schema, per verificarne la completezza e/o l'ammissibilità a fronte dei requisiti previsti per lo schema di ispezione di riferimento.

In caso la domanda non permetta la definizione del servizio, il Responsabile Tecnico richiede le integrazioni necessarie, comunicando alla Segreteria tecnica di tenere in sospeso la pratica. Per le domande non ammissibili, il Responsabile Qualità comunica al richiedente i motivi della mancata accettazione.

In seguito alla verifica di ammissibilità, ICOVER verifica la disponibilità delle risorse necessarie ed eventualmente avvia le proprie procedure di approvvigionamento, considerando in particolare che il personale ispettivo viene scelto sulla base delle peculiarità tecnologiche e tecniche che caratterizzano l'opera; il team sarà costituito da un coordinatore del servizio di ispezione, incaricato di gestire il gruppo di lavoro e i rapporti con il committente, e da uno più ispettori e/o esperti tecnici di settore, responsabili dell'esecuzione e della documentazione dei controlli.

Tra le competenze generalmente richieste al team di ispezione possono essere comprese urbanistica, architettura, geologia, edilizia, strutture, impianti meccanici, impianti idrosanitari e fognari, impianti elettrici, sicurezza, contrattualistica ecc..

In seguito a queste verifiche ICOVER comunica l'accettazione della domanda. L'accettazione della domanda viene accompagnata dalla proposta contrattuale che precisa, oltre agli aspetti tecnici e operativi, anche quelli economici.

Le attività di verifica saranno pertanto precedute da una fase preliminare di contatto tra il committente e ICOVER che ha lo scopo di chiarire:

- gli obiettivi generali da raggiungere con il controllo;
- i documenti tipo e le parti dell'opera che saranno oggetto del controllo;
- le modalità e le frequenze di presentazione dei rapporti al committente dei servizi ispettivi o di controllo;
- la remunerazione dell'organismo ispettivo;
- i tempi per l'esecuzione delle varie fasi;
- il nominativo del Coordinatore del servizio;
- il personale coinvolto nelle attività di controllo e la relativa qualificazione;
- il nominativo e i riferimenti dalle persone designate dal committente quali interlocutori ICOVER.

In particolare il Committente ha cinque giorni per ricusare, per iscritto motivando la sua decisione, il personale coinvolto nelle attività di controllo. Oltre tale termine vale la regola del silenzio assenso.

Raccolte tutte le informazioni di cui sopra, ICOVER valuterà la fattibilità tecnica e commerciale dell'ispezione e, in caso positivo, predisporrà un'offerta scritta contenente tutti i dettagli previsti.

L'offerta ICOVER, o eventualmente un contratto contenente comunque tutte le succitate informazioni, ed il presente regolamento controfirmati costituiranno il contratto tra le parti.

ICOVER si riserva di ritenere annullato il contratto se entro 1 mese dalla sottoscrizione dello stesso il committente non avrà ancora ottemperato alle richieste di ICOVER per poter procedere all'attività ispettiva.

Eventuali quote per l'avvio dell'attività già versate, non sono rimborsabili.

La domanda potrà essere successivamente riformulata.

Per avviare il servizio ICOVER richiede al Committente di sottoscrivere e spedire la documentazione contrattuale.

8. Pianificazione delle attività di controllo

Alla ricezione della documentazione contrattuale firmata, il Coordinatore del Servizio, coadiuvato dal Responsabile Qualità, conferma la scelta del gruppo di ispezione, con cui elabora le metodologie di ispezione, gli obiettivi, i riferimenti e caratteristiche dell'ispezione e concorda con tutti i soggetti interessati il programma di ispezione.

Il piano di controllo include almeno:

- gli elementi che dovranno essere oggetto di verifica (tipo, provenienza, caratteristiche dei materiali, componenti e sistemi, modalità di posa o assemblaggio, sequenza delle lavorazioni) e riferimenti commerciali (committente, ordine, tempi di consegna);
- i parametri in base ai quali gli elementi dovranno essere verificati (normative, elaborati progettuali, norme di capitolato, schede tecniche, manualistica di settore, ecc.) e obiettivi del controllo;
- criticità individuate in sede di incarico;
- dettagli relativi allo svolgimento dell'ispezione (verifica documentale, on site, ecc.) con individuazione di eventuali fasi critiche;
- individuazione di elementi o aspetti particolari da monitorare opportunamente in fase di ispezione;
- prove e controlli da effettuare;
- modalità di documentazione dell'ispezione (fotografie, numero e oggetto dei rapporti intermedi, altri documenti);
- competenze tecniche necessarie all'espletamento delle attività di controllo;
- definizione della composizione del gruppo di ispezione e suddivisione dei compiti per i singoli componenti il team e loro specializzazione;
- definizione del tempo previsto per ciascuna risorsa del gruppo di ispezione all'espletamento dell'incarico;
- procedura di campionamento utilizzata ai fini dell'ispezione.

Il piano dei controlli può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessità delle verifiche da effettuare ed è suscettibile di modifiche in itinere.

È comunque richiesta la più completa disponibilità e collaborazione dei soggetti implicati nell'ispezione per fornire le necessarie informazioni e chiarimenti.

8.1.1 Verifica progettuale

Relativamente a tutti i requisiti di cui ai punti 5.2, ICOVER, sulla base dell'analisi della documentazione di progetto, esprimerà un parere sull'affidabilità delle soluzioni tecniche previste.

A tale scopo saranno verificati integralmente i dimensionamenti relativi ai vari elementi strutturali fondamentali e critici che influenzano la solidità strutturale delle singole opere componenti l'intero intervento, mentre per le ulteriori componenti che possono presentare gravi difetti il controllo verrà espletato mediante campionatura sulla base dei seguenti criteri:

- ripetitività degli elementi e delle soluzioni assunte;
- difficoltà nella costruzione degli elementi, con conseguente elevato rischio di errori di realizzazione;
- elementi più sollecitati dai carichi statici, dinamici e ciclici previsti;
- elementi esposti ad un maggiore rischio di instabilità globale secondo le proprie caratteristiche tecnico funzionali.

A fronte dell'attività sopra descritta ICOVER emetterà i Rapporti Esame Documentale (RCD) atti a fornire, attraverso l'analisi del progetto o di sue parti una puntuale valutazione in merito alla eventuale presenza di criticità non risolte e quindi di aree di rischio, che potranno essere evidenziate e documentate sottoforma di non conformità o di osservazioni, come più oltre descritto.

8.1.2 Controllo in corso di esecuzione delle opere

Relativamente a tutti i requisiti di cui ai punti 5.2, ICOVER effettuerà sopralluoghi in corso d'opera finalizzati alla verifica della qualità delle opere realizzate prevedendo:

- verifica della conformità delle opere alle prescrizioni del progetto;
- verifica dell'adeguatezza dei materiali impiegati;
- verifica della conformità delle opere alle norme vigenti.

Per ogni parte dell'opera verrà definita l'estensione della campionatura da controllare sulla base dei seguenti criteri:

- ripetitività degli elementi e delle soluzioni da realizzare;
- criticità nella costruzione della parte, con conseguente elevato rischio di errori di realizzazione;
- esposizione gravosa della parte agli agenti, con elevato rischio di degrado;
- gravità dei danni in seguito al degrado della parte.

A fronte delle attività sopra descritta ICOVER emetterà Rapporti intermedi (RCI) atti a fornire, attraverso l'analisi delle opere in fase di realizzazione, una puntuale valutazione in merito alla eventuale presenza di criticità non risolte e quindi di aree di rischio, che potranno essere evidenziate e documentate sottoforma di non conformità o di osservazioni come sotto descritto.

8.1.3 Controllo sulle opere ultimate

Relativamente ai requisiti di cui ai punti 5.2 e 6, ICOVER effettuerà sopralluoghi sulle opere ultimate finalizzate alla verifica della qualità delle opere stesse realizzate prevedendo:

- verifica della conformità delle opere alle prescrizioni del progetto;
- verifica dell'adeguatezza dei materiali impiegati;
- verifica della conformità delle opere alle norme vigenti.
- Verifiche diagnostiche in situ

A differenza della verifica delle opere in esecuzione sarà emesso un rapporto documentale ed un rapporto finale (vedi paragrafo 8.1.5)

8.1.4 Non conformità e osservazioni

Nel corso delle verifiche descritte ai paragrafi precedenti, le criticità potranno essere evidenziate e documentate sottoforma di non conformità (NC) od osservazioni su apposita modulistica che viene rilasciata in copia al committente:

Non conformità controllo tecnico progettazione: elemento del progetto in contrasto con leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal committente o tale da poter rappresentare oggetto di rischio ai fini dell'assicurabilità dell'opera.

Osservazione controllo tecnico progettazione: aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione possa essere effettuata nella successive fase progettuale, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai fini di una migliore definizione degli aspetti progettuali e/o esecutivi.

Non conformità controllo tecnico in fase di esecuzione: difformità nei materiali e nella posa in opera che contrastano con leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal committente o che possono essere tali da poter rappresentare oggetto di rischio ai fini dell'assicurabilità dell'opera.

Osservazione controllo tecnico in fase di esecuzione: aspetto esecutivo non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai fini del miglioramento sia in termini esecutivi che di manutenibilità, senza che ciò pregiudichi l'assicurabilità dell'opera o configuri livelli di rischio riconducibili ai casi precedenti.

A seguito della segnalazione di non conformità il committente, il progettista o i soggetti coinvolti possono formulare le loro azioni correttive, che saranno oggetto di analisi da parte del Responsabile tecnico, il gruppo di verifica, nel corso del successivo sopralluogo in cantiere già pianificato, valuterà l'attuazione delle azioni correttive in un sopralluogo ad hoc o, se possibile, su base documentale, così da accettare la risoluzione della non conformità oppure confermarla.

Le osservazioni rappresentano un'opportunità di miglioramento e pertanto il gruppo di ispezione ne raccomanda la messa in atto in tempi adeguati; la loro chiusura non è obbligatoria da parte del committente, del progettista o dei soggetti coinvolti.

8.1.5 Conclusione dell'attività di controllo

A conclusione di tutte le attività di controllo, ICOVER redigerà un Rapporto di Ispezione Finale (RCF) che riassume quanto avvenuto durante lo svolgimento delle attività di verifica, sia in merito al progetto sia in corso di realizzazione delle opere, e che riporta la valutazione degli eventuali rischi residui e il parere finale di ICOVER, per esempio, nel caso di stipula della polizza decennale postuma, relativamente all'assicurabilità dell'intervento in oggetto.

8.1.6 Tempi di intervento

La durata del servizio è stimata pari alla durata prevista per il completamento delle opere oggetto dell'intervento di controllo tecnico e si concluderà con l'emissione del Rapporto di Ispezione Finale. Eventuali estensioni di incarico sono definite caso per caso.

La durata del contratto e la decorrenza sono stabilite comunque nel Contratto.

8.1.7 Frequenza dei sopralluoghi in cantiere

La frequenza delle visite, stabilita sulla base del programma lavori, prevede la presenza degli ispettori durante le lavorazioni più critiche, e comunque la massima disponibilità ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.

Il numero minimo di sopralluoghi è definito nella tabella successiva funzione dell'importo opere:

Importo lavori dell'opera	N. minimo sopralluoghi
Importo lavoro fino a Euro 1.500.000,00	9
Importo lavori da Euro 1.500.000,00 a Euro 3.000.000,00	12
Importo lavori da Euro 3.000.000,00 a Euro 5.000.000,00	17
Importo lavori da Euro 5.000.000,00 a Euro 10.000.000,00	21
Importo lavori da Euro 10.000.000,00 a Euro 20.000.000,00	26
Importo lavori da Euro 20.000.000,00 a Euro 30.000.000,00	30
Importo lavori da Euro 30.000.000,00 a Euro 50.000.000,00	36
Importo lavori da Euro 50.000.000,00 a Euro 75.000.000,00	41
Importo lavori da Euro 75.000.000,00 a Euro 100.000.000,00	44
Importo lavori da Euro 100.000.000,00 a Euro 150.000.000,00	47
Importo lavori da Euro 150.000.000,00 a Euro 200.000.000,00	51
Importo lavori da Euro 200.000.000,00 a Euro 500.000.000,00	56

Il numero minimo può essere integrato di ulteriori sopralluoghi a seguito di valutazione in tutti quei casi in cui ICOVER lo ritenga necessario a seguito di diversi fattori quali:

- Tipologia ed entità delle opere da realizzare
- Eventuali opere già realizzate
- Livello di conoscenza della/e imprese/e coinvolta/e nella realizzazione dell'opera
- Durata dell'opera

8.1.8 Luogo di espletamento del servizio

I servizi di controllo tecnico saranno espletati da ICOVER sia presso le proprie sedi sia presso il cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto di controllo tecnico.

8.2 Rapporti

Le risultanze dell'attività ispettiva sono registrate in Rapporti di Controllo Intermedi (RCI) che riepilogano quanto emerso nel corso delle attività di ispezione ed in un Rapporto Finale (RCF).

Il Rapporto Finale riprende le osservazioni di tutti i precedenti rapporti ed evidenzia gli eventuali provvedimenti eventualmente presi.

Altri rapporti possono essere richiesti dal committente, in particolare in concomitanza con la conclusione di determinate fasi decisionali od operative, e sono concordati prima della stipula del contratto.

ICOVER invia al committente i Rapporti Intermedi così da portarlo a conoscenza in merito alle eventuali non conformità individuate negli esami o verifiche svolte nel quadro della sua attività.

All'interno dei rapporti di ispezione ICOVER descrive dettagliatamente le verifiche effettuate, le non conformità e le conformità agli obiettivi del controllo stabiliti.

Qualunque sia il contenuto dei suddetti rapporti, sarà, eventualmente, compito del committente dell'intervento comunicare istruzioni alla Direzione Lavori o all'impresa appaltatrice che realizza l'opera, informando contemporaneamente ICOVER.

ICOVER può, nei suoi Rapporti Intermedi, formulare osservazioni suscettibili di riesame, allorché le soluzioni sottoposte al controllo non siano tali da motivare un responso negativo, ma siano troppo generiche per giustificare l'approvazione in assenza di ulteriori precisazioni.

Nessuna osservazione suscettibile di riesame può invece sussistere nel rapporto finale.

Il committente deve quindi fare in modo che siano fornite al più presto le informazioni che permettano ad ICOVER di risolvere le osservazioni suscettibili di riesame.

9. Doveri del Committente

Il Committente si impegna a:

- indicare la destinazione d'uso precisa delle opere sottoposte al controllo;
- fornire, a proprie spese e tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle attività, qualsiasi disegno, qualsiasi informazione (fra cui copia della concessione edilizia e del verbale di consegna del sito), qualsiasi documento comprovante (come certificati e resoconti di prova), qualsiasi documentazione tecnica utile per il compimento dell'attività, qualsiasi variante;
- fornire qualsiasi documentazione tecnica concernente le opere preesistenti o adiacenti, nel caso che l'attività ne sia interessata;
- consentire ad ICOVER il libero accesso al cantiere, informando tempestivamente dell'inizio dei lavori e del relativo programma operativo, oltre che delle misure di prevenzione e protezione adottate e fornendo tutti i necessari DPI;
- garantire la presenza in cantiere di personale qualificato che accompagni, per tutto il tempo necessario, gli ispettori ICOVER;
- garantire che il movimento dei mezzi sia effettuato esclusivamente da proprio personale qualificato e sotto la propria responsabilità;

- prendere tutte le precauzioni affinché le manovre di interruzione o fornitura di forza motrice, necessarie alle verifiche, non disturbino l'uso delle sue installazioni o danneggino i suoi beni, assumendosi comunque la responsabilità della messa sotto tensione e/o del riavvio delle installazioni al termine delle verifiche;
- consentire l'eventuale partecipazione di Ispettori ACCREDIA, in qualità di osservatori, alle verifiche ispettive ICOVER in campo;
- informare tutte le parti coinvolte dell'incarico affidato ad ICOVER;
- comunicare, nel corso di svolgimento di tutta l'attività ispettiva, ogni modifica intervenuta (dell'opera, della fine lavori, ecc.) che vada a modificare quando contenuto nel contratto d'appalto;
- corrispondere ad ICOVER gli onorari pattuiti nei termini e con le modalità specificati nel contratto;
- fornire ad ICOVER, a fine lavori, se necessario per il calcolo del saldo del compenso, i documenti contabili giustificativi;
- consentire ad ICOVER, se necessario, di comunicare copia delle corrispondenze e dei rapporti a parti interessate diverse dal committente del servizio ispettivo;
- non pubblicizzare l'attività di controllo di ICOVER senza l'accordo preliminare relativo al contenuto della pubblicità;
- garantire sempre l'accessibilità degli ispettori ICOVER alle strutture sottoposte a verifica.
- garantire che le eventuali misurazioni, i software e/o i dispositivi di misura di proprietà del committente siano gestite in accordo alla ILAC P10:01/2013 - ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results

10. Doveri di ICOVER

ICOVER si impegna a:

- eseguire la propria attività di controllo con la diligenza richiesta, i mezzi e le risorse appropriati;
- concordare con il committente la pianificazione delle attività di controllo;
- comunicare i nominativi del coordinatore del servizio e degli ispettori incaricati;
- rispettare, nel corso dei sopralluoghi, le prescrizioni impartite dal committente;
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni;
- fornire al Committente le prestazioni previste nel contratto in modo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- fornire le proprie prestazioni in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività;
- comunicare preventivamente al Committente l'intenzione di ricorrere alla subfornitura di servizi attinenti le attività ispettive (compresi i pareri e le perizie professionali quando gli esperti per lo svolgimento del loro incarico devono essere informati dei dati sensibili del Committente) e ricorrervi solo se espressamente autorizzati;
- garantire la tutela dei diritti di proprietà del Committente;
- rendere conto delle attività di controllo mediante la consegna dei rapporti delle ispezioni svolte con le modalità previste nel offerta.
- garantire che le misurazioni, i software e/o i dispositivi di misura siano gestite in accordo alla ILAC P10 - ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results

11. Modifiche e trasformazioni

ICOVER può richiedere, qualora le informazioni acquisite successivamente alla stipula del contratto comportino una variazione di offerta, modifiche delle condizioni contrattuali in corso.

La non accettazione delle nuove condizioni dovrà essere comunicata dal committente del servizio ispettivo in forma scritta, fatto salvo il pagamento di tutti i costi sostenuti da ICOVER fino a quel momento.

ICOVER ha la facoltà di considerare tale rifiuto equivalente a disdetta del servizio da parte del committente, il silenzio del committente oltre il 30° giorno dalla comunicazione delle modifiche da parte di ICOVER è da considerarsi equivalente all'accettazione delle nuove condizioni contrattuali.

In caso di trasformazioni, fusioni, scissioni, cambiamento della denominazione o ragione sociale del committente, il contratto continua con la società che subentra legalmente negli impegni contrattuali già esistenti.

Tali informazioni dovranno pervenire a ICOVER che valuterà la necessità di effettuare una verifica straordinaria. I costi di tale verifica sono a carico del committente.

12. Rilascio del rapporto di ispezione

La documentazione relativa ai controlli e ogni altro documento rilevante a supporto degli esiti del controllo, viene valutata dal Responsabile Tecnico, con l'eventuale ausilio di esperti per gli aspetti tecnici, il quale deve anche stabilire la conformità delle operazioni di ispezione rispetto alle norme, alle procedure e alle istruzioni di riferimento.

Gli esiti dell'attività di controllo sono evidenziati in modo chiaro nel Rapporto di Controllo finale consegnato al Committente, firmati dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile Tecnico o eventualmente dal Sostituto del Responsabile Tecnico.

Eventuali modifiche al rapporto finale porteranno ad una nuova emissione del rapporto finale su cui verrà apposta la seguente dicitura "il presente rapporto annulla e sostituisce il precedente".

13. Pubblicità del servizio di ispezione

Qualunque comunicazione che il Committente faccia circa l'utilizzo dei servizi di controllo deve essere veritiera e inequivocabilmente riferita all'oggetto delle ispezioni stesse.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ICOVER intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

14. Riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti il Committente, acquisiti o dei quali si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di ispezione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie, disposizioni degli Organismi di accreditamento o autorizzazione scritta. ICOVER vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, alla riservatezza.

ICOVER garantisce il rispetto della legge 196 del 30/06/2003 e s.m.i. sulla gestione dei dati sensibili di tutti i soggetti dei quali detiene informazioni di tale genere.

In caso di autorizzazione scritta del Committente al trattamento dei dati, questi ultimi possono essere utilizzati per la predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere l'attività di ICOVER e a diffondere la conoscenza tra i soggetti con i quali ICOVER intrattiene rapporti utili per il raggiungimento degli scopi statutari.

Qualora la legge imponga di rendere note informazioni riservate a terzi, ICOVER informa il Committente circa i dati divulgati.

15. Diritto di Recesso

Il diritto di recesso dal contratto stipulato tra il Committente e ICOVER potrà essere attivato da ICOVER in caso di:

- ripetuta inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento;
- persistere del rifiuto al pagamento dei corrispettivi per i servizi di ICOVER per oltre 30 giorni dopo il ricevimento della diffida inviata da ICOVER al Committente per lettera raccomandata;
- fallimento o liquidazione del Committente.

Il Committente può a sua volta chiedere il recesso in caso di:

- fallimento o liquidazione;
- variazione della normativa di riferimento per la fornitura dei servizi;
- cessazione dell'oggetto dell'attività di controllo per cause non imputabili al Committente.

16. Rinnovo del contratto

Per contratti a tempo, il rinnovo deve essere richiesto formalmente dal Committente entro due mesi dalla scadenza dello stesso.

17. Modifiche delle norme e/o delle condizioni per lo svolgimento di servizi di ispezione

In conseguenza di variazioni del sistema normativo di riferimento per l'accreditamento dei servizi di ispezione, possono essere apportate delle variazioni:

- al presente Regolamento;
- al Piano di valutazione;
- alle condizioni economiche.

All'emissione di un nuovo Regolamento o di un nuovo Tariffario viene stabilito il termine entro il quale i Committenti dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni, considerando l'entità delle modifiche da apportare. ICOVER ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti che hanno già sottoscritto un contratto con scadenza successiva al termine di entrata in vigore delle nuove norme alle quali deve essere adeguato il regolamento e con domanda in corso di esame. Salvo il diritto di recesso, ICOVER provvede all'emissione di un nuovo contratto alle nuove condizioni.

La modifica del Piano di valutazione, per gli aspetti che coinvolgono i rapporti con il Committente, saranno comunicati al Committente secondo le modalità concordate con il Committente o definite da norme e regolamenti in vigore.

18. Responsabilità civile

L'emissione di un rapporto di controllo non assolve il Committente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

19. Reclami e ricorsi

I reclami da parte di chiunque abbia motivato interesse nei confronti di ICOVER S.r.l. vengono inoltrati, in forma scritta, a ICOVER; il Responsabile Qualità provvede a registrarli, a comunicare al Committente entro 5 giorni dal suo ricevimento di averlo preso in carico, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta allo scrivente entro 20 giorni dal ricevimento.

Per ogni singolo reclamo viene inoltre aperta una adeguata azione correttiva così come definito nelle procedure ICOVER.

ICOVER si impegna a tenere informato il segnalante sullo stato di avanzamento del reclamo.

Se il reclamante effettua una comunicazione che non comporta necessariamente l'apertura di una specifica azione correttiva, il Responsabile Qualità ICOVER predisporrà una comunicazione di risposta con le giuste spiegazioni, che sarà inviata al reclamante entro 20 giorni dal ricevimento.

I ricorsi riguardano comunicazioni di ICOVER inerenti il risultato delle attività di controllo. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da ICOVER nell'ambito delle attività di verifica ispettiva.

Il ricorso va indirizzato all'Amministratore Delegato di ICOVER entro 15 giorni dal formale ricevimento da parte del Committente della decisione di ICOVER.

ICOVER comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo. ICOVER si impegna a tenere informato il segnalante sullo stato di avanzamento del ricorso.

Il reclamo e/o il ricorso verrà sempre analizzato da personale non coinvolto nel processo ispettivo oggetto del reclamo stesso

L'Amministratore Delegato provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata, al committente entro 30 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

L'eventuale contenzioso che dovesse insorgere viene riportato al giudizio di una terna arbitrale; due arbitri vengono scelti dalle due parti tra esperti del settore mentre il terzo viene scelto dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Tribunale di Cosenza.

Le spese inerenti successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente salvo il caso di accoglimento del ricorso.

20. Contenziosi

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Le spese inerenti successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente salvo il caso di accoglimento del ricorso.

21. Assistenza

ICOVER si impegna ad assistere il Committente qualora a questi vengano contestate delle responsabilità derivanti dagli esiti delle attività di ispezione condotte da ICOVER.

22. Pubblicità

I dati del cliente che ha commissionato il servizio di controllo sono inseriti in un apposito registro predisposto da ICOVER.

Una volta ottenuto il rapporto di controllo finale, il Committente può fare riferimento a tale documento a condizione che tale riferimento avvenga in modo corretto e tale da non indurre in errate interpretazioni come ad esempio riferirsi ad oggetti diversi da quelli verificati.

Il cliente può fare riferimento al rapporto di ispezione ottenuto anche attraverso copie (che devono essere complete e non parziali) del rapporto stesso.

Per altre modalità di riferimento alla conformità diverse da quanto sopra esposto il cliente dovrà informare ICOVER per ricevere il benessere.

23. Condizioni economiche

23.1 Tariffe

Le tariffe che regolano le prestazioni di ICOVER vengono definite nel Tariffario o nell'offerta accettata dal Committente.

Le variazioni delle tariffe vengono notificate ai Committenti con comunicazione del nuovo tariffario o della nuova offerta, per le prestazioni non ancora assolute, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

Il cliente ha il diritto di rinunciare al servizio entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione.

Al Committente che si avvalga del diritto di rinuncia nei due mesi di residua validità del contratto successivi alla comunicazione, vengono praticate le tariffe antecedenti alle variazioni.

23.2 Prestazioni non incluse nel Piano di Controllo

Quanto non esplicitamente previsto nel Piano di Controllo è da regolarsi separatamente secondo le indicazioni previste nel Tariffario o nell'offerta.

Le iniziative intraprese da ICOVER per tutelare i terzi e la propria immagine contro lo scorretto utilizzo dei rapporti di controllo, verranno addebitate al Committente.

Sono inoltre a carico del Committente le eventuali spese sostenute per ulteriori ispezioni necessarie in caso di variazione della norma di riferimento.

23.3 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle prestazioni di ICOVER devono essere versate con le modalità stabilite dal Tariffario o dall'offerta.

Inoltre nel caso di interruzione dell'attività ispettiva, qualsiasi ne sia la causa, al committente saranno fatturate le prestazioni e i costi sostenuti sino al momento dell'interruzione.

24. Riservatezza

ICOVER si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quando prescritto da disposizione di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, ICOVER metterà al corrente il cliente circa le informazioni rese note a terzi. Tale impegno riguarda anche tutto il personale ed i collaboratori esterni dell'Organismo. ICOVER opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente, secondo le finalità e con le modalità indicate nell'informativa sulla privacy, pubblicata nella versione in vigore sul sito ICOVER. Sottoscrivendo il contratto, il cliente dà il suo consenso all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di ICOVER e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di: → adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.; → adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali; → gestione amministrativa dei rapporti.

25. Normativa di riferimento

Di seguito è riportata la normativa di riferimento.

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 :2012

"Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025

"Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000

"Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale"

- UNI EN ISO 9000:2005

"Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologia"

- UNI EN ISO 19011 :2011

"Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale"

- UNI 10721 (2012)

"Edilizia - Servizio di controllo tecnico per nuove costruzioni - Criteri per l'affidamento dell'incarico e sviluppo del servizio"

- UNI 11156-1/2/3 (2006)

"Valutazione durabilità componenti edilizi"

- Regolamento ACCREDIA RG-01

"Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"

- Regolamento ACCREDIA RG-01-04
"Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- Regolamento Tecnico ACCREDIA RT 07
"Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni "
- Regolamento ACCREDIA RG-09
"Regolamento Accredia per l'utilizzo del marchio"
- "Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del cls indurito mediante prove non distruttive" - Servizio Tecnico Centrale del Consiglio dei Lavori Pubblici (edizione febbraio 2008)
- ILAC P10 - ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results
- ILAC P15 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
"Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."
- Norme UNI, EN, ecc. specifiche di riferimento e relative Linee Guida.